

PREAMBOLO

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1/2015, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare le consigliere e i consiglieri regionali eletti nella XII legislatura che avevano dichiarato di voler far parte del Gruppo Uniti per Manildo Presidente. All'atto della prima costituzione nella XII Legislatura il gruppo risulta composto dall'unico eletto nella lista Uniti Per Manildo Presidente avente un contrassegno che rappresenta Casa Riformista, il partito europeo ALDE su procura dei segretari di Azione e +Europa e Avanti, simbolo ispirato alla cultura socialista condivisa dal PSI e dall'associazione Socialista Liberale. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Regolamento citato, il 22 dicembre 2025 si è formalmente costituito il Gruppo consiliare denominato Uniti per Manildo con indicazione del capogruppo. Ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo contestualmente e successivamente alla sua formazione il 22 dicembre 2025 ha presentato il Regolamento di funzionamento con nuova denominazione del Gruppo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello stesso Regolamento.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE

"RIFORMISTI VENETI IN AZIONE – UNITI PER MANILDO PRESIDENTE"

Articolo 1 - Denominazione, natura e finalità del Gruppo

1. Il Gruppo RIFORMISTI VENETI IN AZIONE – UNITI PER MANILDO PRESIDENTE (di seguito denominato anche: "Gruppo") si impegna ad essere proiezione delle culture politiche che si sono unite per presentare alle elezioni la lista Uniti Per Manildo Presidente.
2. La variazione del nome del Gruppo è decisa dall'assemblea del Gruppo su proposta del Presidente del Gruppo. In condizione di monogruppo e assenza di assemblea, la denominazione può variare su semplice decisione del Presidente del Gruppo.
3. Pur essendo il gruppo alla sua costituzione composto da un unico componente, il regolamento descrive il funzionamento dell'assemblea Assemblea e la presenza di altre funzioni prevedendo la possibilità di accogliere altri componenti.

Articolo 2 - Sede del Gruppo

1. Il Gruppo ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale del Veneto in uno spazio attribuito dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 3 - Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

1. Ogni consigliera e consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio regionale, in Commissione, in Assemblea plenaria o in altra sede.
2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce all'elaborazione dell'indirizzo politico, e nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente

regolamento e alle indicazioni, direttive e indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

Articolo 4 - Ammissione al Gruppo.

1. L'ammissione al Gruppo di consigliere e consiglieri che chiedano di farne parte è deliberata dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 5 - Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - l'Assemblea.

Articolo 6 - Il Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.
2. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Gruppo, avendo cura che essa sia svolta in modo unitario anche nella comunicazione verso l'esterno; convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori. Tiene i rapporti con le componenti politiche a cui il Gruppo è ispirato siano essi partiti o associazioni politiche.
3. Il Presidente può impartire direttive e formalizzare prassi consolidate nel funzionamento del Gruppo; se approvate dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, le direttive sono vincolanti.
4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e approvata dai due terzi dell'Assemblea dei componenti.
5. Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è convocata alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.
6. Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato donna; se dello stesso genere prevale la consigliera o il consigliere più giovane d'età.

Articolo 7 - Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse
2. modalità previste per il Presidente.
3. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 8 - L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Salvo motivi d'urgenza, di norma la convocazione è inviata almeno 48 ore prima della riunione, tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali. In via non ordinaria l'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora vi partecipi almeno la metà dei componenti e siano approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Articolo 9 - I Capigruppo in Commissione

1. Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea, a maggioranza dei componenti, individua per ciascuna Commissione consiliare permanente il Capogruppo in Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
2. Qualora una consigliera o un consigliere del Gruppo sia Presidente o Vicepresidente di Commissione, è anche Capogruppo nella Commissione medesima.
3. Il Capogruppo in Commissione, in coordinamento con il Presidente del Gruppo, contribuisce ad elaborare gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza della Commissione e ne è portatore in quella sede. Relaziona costantemente agli organi del gruppo sull'andamento e sugli esiti dei lavori di Commissione.

Articolo 10 - La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominato.
2. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità o essere assunti con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificato nel Regolamento interno di amministrazione e organizzazione del Consiglio regionale del Veneto.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale n. 53/2012.

4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa, tramite il coordinamento del Presidente del Gruppo. Oltre ad attività ordinarie quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze di ciascuno la Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo.
5. Il personale della Segreteria non opera secondo un rigido mansionario e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.

Articolo 11 - Il Direttore del Gruppo

1. Il Direttore del Gruppo svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6 della legge regionale n. 53/2012.
3. Il Direttore è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.
4. Il Direttore, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali; cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio e della Giunta regionale, delle agenzie, aziende ed enti strumentali, dei portatori d'interesse e corpi intermedi.
5. Il Direttore redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Articolo 12 - Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa

1. Gli atti di iniziativa legislativa sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati per iscritto al Presidente, illustrati in riunione all'Assemblea del Gruppo e inviati per la sottoscrizione ai componenti del Gruppo.
2. Gli atti di indirizzo sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati per iscritto al Presidente e inviati preventivamente ai componenti del Gruppo per la sottoscrizione.
3. Gli atti ispettivi su questioni di carattere e di interesse provinciale sono annunciati preventivamente per iscritto al Presidente del Gruppo.
4. Gli atti ispettivi su questioni di carattere generale e di interesse regionale sono annunciati preventivamente per iscritto e condivisi dal proponente con il Presidente del Gruppo. A seguito della condivisione con il Presidente del Gruppo, l'atto ispettivo viene inviato a tutti i componenti del Gruppo per l'eventuale sottoscrizione.

5. L'adesione a intergruppi consiliari tematici e la sottoscrizione di atti d'indirizzo o progetti di legge presentati da consiglieri di altri gruppi deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

Articolo 13 - Rapporti con altri Gruppi

1. Il Gruppo promuove ogni forma di dialogo e confronto democratico tra i diversi gruppi.
2. Il Gruppo, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti, può aderire a una forma stabile di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri gruppi, denominata "intergruppo", dotata di un Presidente, di uno o più Vicepresidenti e di un Direttore scelto dal Presidente tra i direttori dei gruppi consiliari aderenti all'intergruppo.
3. L'intergruppo costituito ai sensi del comma 2 è caratterizzato dalla reciproca consultazione, il coordinamento dell'attività e la collaborazione tra i consiglieri e gli organi dei gruppi consiliari aderenti.
4. L'adesione ad intergruppi non limita, in alcuna forma, l'autonomia del Gruppo in coerenza con il proprio indirizzo politico.

Articolo 14 - Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".
2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:
 - a. richiamo verbale;
 - b. richiamo scritto;
 - c. espulsione dal Gruppo.
2. L'Assemblea del Gruppo può stabilire volta per volta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, i casi in cui non sono sanzionabili le azioni e prese di posizione in dissenso dalle decisioni del Gruppo.
3. Contro i provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è consentito fare ricorso all'Assemblea del Gruppo.
4. In caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento da parte del Presidente del Gruppo, su richiesta di almeno un consigliere i provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei componenti e comunicati dal Vicepresidente.

Articolo 16 - Espulsione dal Gruppo.

1. Il provvedimento di espulsione dal Gruppo di una consigliera o di un consigliere si applica in casi gravi o di reiterata inadempienza agli obblighi assunti con l'adesione al gruppo e la sottoscrizione del presente Regolamento.
2. L'espulsione deve essere richiesta per iscritto da almeno un consigliere e deliberata dall'Assemblea entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. L'espulsione è comunicata dal Presidente del Gruppo all'interessato e al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il provvedimento riguardi la persona del Presidente del Gruppo, la comunicazione di cui al presente comma è inviata dal Vicepresidente del Gruppo.

Articolo 17 - Modifiche del Regolamento del Gruppo

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Gruppo.

Articolo 18 - Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo

1. Il Regolamento del Gruppo è sottoscritto per presa visione da tutti i componenti del Gruppo.